

**Regione Basilicata**  
**Legge Regionale n. 10 del xx giugno 1987**

**Provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri abitati  
del Parco del Pollino a fini produttivi.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 19 del 1 maggio 1987

**Riferimenti Normativi PASSIVI**

TESTO MODIFICATO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 24 del 1992

TESTO MODIFICATO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 24 del 1992 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 24 del 1992 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 24 del 1992 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 24 del 1993

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 24 del 1993 Articolo 1

TESTO MODIFICATO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 24 del 1993 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:

Legge Regionale BASILICATA Numero 24 del 1993 Articolo 2

## **ARTICOLO 1**

### **Finalità ed iniziative ammessa a contributo.**

La Regione Basilicata, al fine di valorizzare e riqualificare i centri abitati del Parco Regionale del Pollino istituito con LR n. 3/86, concede contributi in conto capitale nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, per:

- 1) gli interventi di valorizzazione dei caratteri della architettura locale e dell'ambiente urbano;
- 2) gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente da destinare:
  - a) a ricettività turistica extralberghiera;
  - b) alla ristorazione e mescita;
  - c) alla produzione e vendita dei prodotti tipici della agricoltura e dell'artigianato locale;
  - d) ad attività socio - culturale (musei, mostre dell'artigianato e della cultura locale, ecc.).

## **ARTICOLO 2**

### **Definizione e caratteristiche degli interventi.**

Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per interventi di valorizzazione dei caratteri dell'architettura locale e dell'ambiente in maniera significativa al miglioramento dell'aspetto estetico degli edifici e di ambiti particolarmente caratteristici che sono finalizzati ad eliminare gli elementi non originari esterni agli stessi;
- b) per interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente quelli definiti alla lettera c) e d) dall'art. 3 e della legge 5 agosto 1978 n. 457. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti nel Comune sede dell'intervento, ed essere, altresì, eseguiti nel pieno rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche ed ambientali delle zone interessate.

## **ARTICOLO 3**

### **Ambito territoriale di applicazione della legge.**

Le disposizioni della presente legge si applicano alle iniziative intraprese su edifici particolarmente significativi, per le loro caratteristiche architettonico - ambientali, situati nei Comuni del Parco Regionale del Pollino. Gli interventi di recupero saranno attuati secondo le indicazioni del PTC e prioritariamente in quei centri che per la loro vicinanza al cuore del parco e per le loro caratteristiche storico - ambientali costituiscono ambiti turisticamente rilevanti.

## **ARTICOLO 4**

### **Soggetti beneficiari e misure del contributo.**

I contributi di cui alla presente legge sono concessi ad Enti Pubblici ed a privati, singoli o associati, nella misura del:

- 1) 40% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1) del precedente art. 1;
  - 2) 65% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al punto 2) dell'art. 1.
- I contributi di cui sopra sono elevati al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi previsti al punto 1) ed alle lettere a) e d) del precedente art. 1, attuati dagli Enti Pubblici sugli immobili di proprietà degli stessi ed individuati dal Progetto Pollino.

## **ARTICOLO 5**

### **Determinazione della spesa ammissibile.**

La spesa ammissibile è costituita dal costo degli interventi di recupero, dalle spese tecniche e da quelle per l'acquisto delle attrezzature. Il costo degli interventi di recupero è determinato sulla base di computi metrici estimativi, redatti con l'applicazione dei prezzi unitari adottati per l'anno in corso dal competente Ufficio Tecnico Regionale e comunque non superiore al limite massimo previsto dal DPGR 30 agosto 1984, n. 1148 e suoi successivi aggiornamenti. Le spese per le attrezzature vengono calcolate in misura percentuale non superiore al 20% dell'intervento, tenendo conto del livello qualitativo proposto in relazione agli standards previsti in progetto. Le spese tecniche calcolate sulla base delle vigenti tariffe professionali devono essere documentate con apposita specifica vistata dall'ordine professionale.

## **ARTICOLO 6**

### **Divieto di cumulo.**

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili in alcun caso con altri contributi concessi allo stesso titolo dalla Regione, dallo Stato o da altri Enti pubblici.

## **ARTICOLO 7**

### **Vincolo di destinazione.**

La destinazione d'uso dei locali e degli edifici recuperati con gli incentivi della presente legge dovrà essere mantenuta per un periodo di almeno quindici anni. I quindici anni decorrono dalla data del rilascio del certificato di abitabilità .

## **ARTICOLO 8**

### **Modalità per la presentazione delle domande.**

I soggetti pubblici e privati che intendono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, devono presentare entro e non oltre il 30/12/1987 al Dipartimento Attività Produttive la domanda corredata dai seguenti documenti:

- 1) progetto esecutivo degli interventi da realizzare comprendente i seguenti elaborati:
  - a) relazione tecnica;
  - b) corografia - planimetria;
  - c) piante, prospetti e sezioni dello stato di fatto;
  - d) piante, prospetti e sezioni dello stato futuro;
  - e) computo metrico estimativo;
  - f) quadro economico riepilogativo dal quale risulti l'entità della spesa ammissibile a contributo;
  - g) idonea documentazione fotografica che metta in evidenza le caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive dell'immobile oggetto dell'intervento;
- 2) copia autenticata della concessione edilizia o attestato del Sindaco dal quale risulti che gli interventi previsti non contrastano con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e che il progetto è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione edilizia ai fini del rilascio della concessione oltre i prescritti pareri richiesti dalle leggi nazionali e regionali;
- 3) titolo di proprietà o assenso ai lavori da parte del proprietario qualora si tratti di persona diversa dal richiedente;
- 4) relazione tecnico-finanziaria sulla fattibilità dell'intervento, sulle caratteristiche dei servizi che si intendono offrire e piano finanziario sulla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e della sua gestione;

- 5) atto d'impegno, registrabile presso l'Ufficio dei Registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari dei contributi, al mantenimento della destinazione d'uso di cui al precedente art. 7;
- 6) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e/o all'albo provinciale delle imprese artigiane per le iniziative di cui al punto 2) lettera b) e c) del precedente art. 1;
- 7) dichiarazione del richiedente di non avere usufruito di altre sovvenzioni per la stessa iniziativa e di non aver dato inizio ai lavori.

## **ARTICOLO 9**

### **Programmi d'intervento e modalità di concessione dei contributi.**

I benefici di cui alla presente legge saranno concessi, in relazione ai criteri e alle priorità fissati nei precedenti articoli, tenendo conto che, per interventi del medesimo tipo, vale la cronologia nella data di presentazione delle domande. La concessione dei singoli contributi avverrà con decreto del Presidente della Giunta Regionale con cui verranno stabilite, altresì, le clausole operative, tecniche e finanziarie, cui dovrà attenersi ciascun beneficiario.

## **ARTICOLO 10**

### **Concessione del contributo**

Il contributo riconosciuto verrà liquidato secondo le seguenti scadenze e percentuali:

- il 30% ad avvenuto inizio dei lavori, certificato dal professionista incaricato dalla direzione dei lavori;
- il 40% in corso d'opera sulla base di uno stato di avanzamento dal quale risulti che i lavori eseguiti hanno superato il 70% degli investimenti;
- 30% ad avvenuta ultimazione dei lavori.

## **ARTICOLO 11**

### **Condizioni per la concessione del contributo**

Pena l'automatica decadenza del beneficio, gli interventi oggetto del contributo devono essere:

- iniziati entro 3 mesi dalla data della notifica del decreto di concessione;
- completati e resi funzionanti entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

Per comprovati motivi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Dipartimento AAPP e su richiesta dell'interessato, può concedere una sola volta una congrua proroga.

## **ARTICOLO 12**

### **Decadenza del contributo.**

Il Presidente della Giunta può decretare la decadenza da tutti i benefici concessi qualora:

- i lavori non vengono iniziati entro il termine stabilito nel precedente art. 11 o ultimati nei termini stabiliti dal decreto di approvazione;
- gli interventi non vengono realizzati conformemente alla concessione edilizia;
- non venga rispettato l'impegno assunto sulle destinazioni d'uso di cui al precedente art. 7.

Il provvedimento di revoca è definitivo.

## **ARTICOLO 13**

### **Vigilanza e collaudo.**

La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione delle iniziative oggetto dei benefici previsti dalla presente legge tramite l'Ufficio Turismo che effettua specifici controlli in corso d'opera, in corrispondenza alle richieste di erogazione del contributo, e dispone un apposito collaudo ad avvenuta ultimazione dei lavori, teso a verificare la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato e realizzato nonché la funzionalità dell'intervento.

## **ARTICOLO 14**

### **Determinazione della spesa e copertura finanziaria.**

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in lire 5 miliardi e la spesa graverà sul Cap. 5903 del bilancio 1987 che presenta la necessaria disponibilità.

## **ARTICOLO 15**

### **Pubblicazione.**

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza 22 aprile 1987